Comune di Cortale

Provincia di Catanzaro

Via Filippo Turati

Telef.- 0968 – 76018– Fax 0968- 755805

Partita IVA 00297780793

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA : n° 03 del 23.02.2012

OGGETTO: CENSIMENTO E MISURE DI BONIFICA/SMALTIMENTO AMIANTO (ETERNIT).

IL SINDACO

Visto:

- il comma 5° dell'art. 12 della legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'ASP, la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici e che, l'art. 10 della citata legge prevede al comma 1° l'adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera l), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali pubblici o d'utilizzazione collettiva e per blocchi d'appartamenti e che, in conformità al comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;
- l'art. 12 al comma 1°, del D.P.R. 08.08.94 *"Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"*, che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;
- il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche d'applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n. 257;
- l'art. 15.5.1 dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale 17.06.2003, n. 4564, "Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione –bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera di G.R. n. 9352 del 30.12.1996" e inoltre l'art. 15.8 dell'allegato C suddetto "Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile";
- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e succ. modif, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- il D.M. 471 del 25/10/1999; Regolamento recante criteri, procedure e modalità, per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.
- il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29.07.2004, n. 248;
- il T.u. N. 81/2008 e succ. modiff.;
- la Legge Regionale Calabria 27 aprile 2011, n. 14 - Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto-;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Considerato che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare il disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;

Considerato, altresì, che si ritiene necessario e urgente procedere alla messa in sicurezza/bonifica/smaltimento (a seconda dei casi) dell'amianto ovunque presente sul territorio comunale al fine di tutela della pubblica salute e incolumità;

ORDINA

- **a tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere ad effettuare il censimento degli stessi.**

Presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cortale e sul sito istituzionale www.comune.cortale.cz.it, sono disponibili le schede per il censimento dell'amianto di che trattasi.
Le schede, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile, vanno presentate direttamente all'Ufficio Protocollo Comunale, o in alternativa inviate preferibilmente a **mezzo di posta elettronica certificata al Comune di Cortale al seguente indirizzo di posta elettronica " ufficiotecnico.cortale@asmepec.it " ,** entro e non oltre **120 giorni** dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell' articolo 12 - comma 5° , della Legge 27/03/1992, n. 257, del DPR 08/08/1994 - articolo 12 - comma 2°; **per l'inosservanza di tale obbligo, è prevista la sanzione amministrativa da 5 milioni a 10 milioni delle vecchie lire, ossia da €. 2.582,29 a 5.164,57, ai sensi della suddetta Legge 27/03/1992, n. 257 – articolo 15, comma 4.**
In seguito, il Comune trasmetterà all'**ASP territorialmente competente** tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE INOLTRE CHE

- qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere **tempestivamente** adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via **cautelativa**, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994, e D. Lgs. n. 81/2008 e precisamente:
- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura designata con computi di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:
a) integro non suscettibile di danneggiamento;
b) integro suscettibile di danneggiamento;
c) danneggiato;
- qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso:
a) non occorre attuare nessun intervento,
b) mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente (rimozione/confinamento/incapsulamento), previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASP e presentazione degli atti tecnici previsti dal D.P.R. n. 380/2001 , n. 40 e n. 73/2010. **Tale intervento dovrà effettuarsi ed essere concluso in ogni sua parte entro 120 giorni dalla data di esecutività della presente ordinanza**, in caso contrario si applicherà, fatta salva ogni ulteriore responsabilità e sanzione di ogni genere prevista dall'ordinamento; la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 4 dal regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di CC n°12 del 02.08.2010 , da un minimo di euro 64,00 ad un massimo di euro 387,00.
Chiunque interessato, nelle ore di apertura al pubblico, può richiedere informazioni al responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Cortale.
La presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio

Comunale, nelle bacheche e negli spazi dedicati posti sulle pubbliche Piazze/vie, e viene inoltre pubblicata sul sito di questo Comune: **www.comune.cortale.cz.it;**

D I S P O N E

La trasmissione del presente provvedimento alla ASP 7, all'ARPACAL e alla Prefettura di Catanzaro, alla Polizia Municipale in sede, alla Polizia Provinciale Comando Stazione Catanzaro, al Corpo Forestale dello Stato C/do Stazione Forestale Girifalco, al C/do Stazione Carabinieri di Cortale.
Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Vincenzo Conte , responsabile dell' Area tecnica del Comune di Cortale;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Dott. Agr. Francesco Scalfaro)